



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Circolare per i clienti n.1/2022

Speciale Manovra 2022 – Sezione Lavoro

Gentili clienti

Con la presente si riepilogano in forma tabellare le novità più importanti della Legge di Bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234). Sono evidenziate in giallo, per vostra comodità, le misure che potrebbero avere un impatto più rilevante nella generalità dei casi.

In caso di chiarimenti ovviamente lo studio è a disposizione.



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"	<p>Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;• la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;• la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione". <p>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</p> <p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000,00 euro : 23%;• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro : 25%;• oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro : 35%;• oltre 50.000,00 euro : 43%. <p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000,00 euro : 23%;• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro : 27%;• oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro : 38%;• oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro : 41%;• oltre 75.000,00 euro : 43%. <p>Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</p> <p>Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;• ai redditi derivanti da pensioni;• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi. <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.</p> <p>Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</p> <p>A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi</p>
<i>segue</i>	



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Argomento	Descrizione
	<p>di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none">• determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;• comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p>Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p> <p>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
Detrazioni per figli a carico e assegno unico universale	<p>Dal mese di marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico va a sostituirsi alle detrazioni d'imposta per figli a carico (sotto i 21 anni) e gli assegni per il nucleo familiare.</p> <p>È necessario presentare domanda all'INPS anche tramite Patronati e il pagamento avverrà direttamente sull'IBAN del richiedente o tramite bonifico domiciliato.</p> <p>→ SEGUIRA' INFORMATIVA</p>
Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore	<p>Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• pari allo 0,8%;• da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Condizione</p> <p>L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p> <p>Esclusione</p> <p>L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.</p>
Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello	<p>Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, viene riconosciuto l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Datori di lavoro</p> <p>Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.</p>



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Argomento	Descrizione
Esonero contributivo lavoratrici madri	<p>In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">• ha la durata di un anno;• decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Tirocinio - Revisione della disciplina	<p>Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.</p> <p>Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.</p>
Estensione dell'indennità NASPI	<p>Vengono modificati gli artt. 2 - 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Soggetti beneficiari <p>A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpI con l'estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.</p> <ul style="list-style-type: none">- Requisiti di accesso <p>Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, previsto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASpI sarà garantito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano in stato di disoccupazione;• possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. <ul style="list-style-type: none">- Meccanismo di riduzione <p>Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022, l'indennità di NASpI si riduca del 3% ogni mese a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal primo giorno del sesto mese di fruizione;• ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.
Indennità di maternità lavoratrici autonome	<p>Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none">• iscritte alla Gestione separata INPS,• autonome e imprenditrici agricole,• libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001, <p>che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.</p>
Congedo del padre lavoratore	<p>Dall'anno 2022 viene:</p> <ul style="list-style-type: none">• stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

LEGNANO IL 13/01/2022

ASSOREVI SRL